

- Agli Operatori responsabili degli allevamenti ovini caprini e bovini (specie sensibili alla Febbre catarrale degli ovini – Blue Tongue virus-), ricadenti nella Zona di restrizione;
- Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nella Zona di restrizione;
- Al Direttore Generale della ASL Sassari
- Al Direttore Sanitario della ASL Sassari
- Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Zona Nord
- Ai Dirigenti dei Servizi Veterinari della ASL Sassari
- Al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
- All'Osservatorio epidemiologico Regionale
- Alla Stazione Locale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
- Alla Stazione Locale dei Carabinieri
- Alla Regione Sardegna - Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale Direzione generale della sanità
- Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
PEC san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Oggetto: Febbre catarrale degli ovini (*Blue Tongue*), sierotipo 8 (BTV8) - Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di Focolai - Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

Lo scrivente Servizio Veterinario, nelle funzioni di Autorità Competente Locale designata ad eseguire i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità animale, nonché di Autorità Competente Locale nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie infettive, comunica che il Laboratorio Nazionale di Riferimento, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ha confermato la positività al virus della Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) da sierotipo 8 in diversi allevamenti della specie ovina, presso stabilimenti registrati in diversi Comuni di competenza della ASL di Sassari e nei quali sono state immediatamente adottate specifiche misure di prevenzione e controllo.

Vista la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), in particolare per ciò che concerne il ruolo dell'autorità competente nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, tra cui in particolare l'articolo 2 nel quale la ASL è indicata quale "Autorità Competente" designata a "pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli;

**ASL Sassari**

Azienda socio-sanitaria locale

**Dipartimento
Prevenzione
Veterinaria
Nord- Sardegna****S.C.
Sanità Animale e Anagrafi Zootecniche**

Visto il D.lgs.5 Agosto 2022, n. 136 recante Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o), e p), della legge 22 aprile 2021, n 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 DEL Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Visto il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. 17050 del 28 maggio 2024 recante oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica";

Vista la nota del Ministero della Salute Prot. DGSAF n 24449 del 06/08/2024 avente ad oggetto "*focolai clinici da sierotipo 3 (BTV3) e sierotipo 8 (BTV8) del virus della Blue Tongue- applicazioni delle misure di controllo e sorveglianza e riduzione del rischio*";

Viste le note della Regione Sardegna Prot. n. 22185 del 08/08/2024 e Prot. n. 22703 del 20/08/2024 recante oggetto "Focolai da Blue Tongue virus (BTV) sul territorio regionale. Aggiornamento della situazione epidemiologica e indicazioni.

Ritenuto urgente adottare il presente Provvedimento Sanitario Ordinatorio, comprendente le misure di prevenzione e controllo per evitare o limitare la diffusione della malattia attraverso le movimentazioni degli animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini);

ORDINA

Con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di eventuali successive indicazioni Ministeriali o Regionali, di applicare e di far rispettare le seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo atte a evitare o limitare la diffusione del virus della Febbre Catarrale degli Ovini (Blue Tongue) da sierotipo 8 verso il restante territorio regionale ed extra regionale attraverso il controllo delle movimentazioni di animali di specie sensibili alla malattia:

- 1) Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte, si ritiene necessario individuare nell'immediato, di concerto con l'OEVR, un'area con circolazione del virus della

Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) sierotipo 8 che comprenda per la ASL di Sassari tutti i Comuni di competenza; (Vedi elenco allegato).

- 2) Gli stabilimenti con animali delle specie sensibili (bovini, ovini e caprini) che si trovano all'interno dei suddetti Comuni in restrizione sono sottoposti, fatte salve le specifiche misure e limitazioni previste negli stabilimenti sede di focolaio per Febbre Catarrale degli ovini, ad una attività di monitoraggio e sorveglianza intensificata da parte dei servizi veterinari ASL, con l'obiettivo di stimare con esattezza la reale diffusione dell'infezione, concentrando i controlli diagnostici nelle aziende circostanti a quelle in cui sono stati osservati casi clinici ed in quelle dove eventualmente sono stati introdotti animali nelle settimane precedenti;
- 3) Le movimentazioni **da vita** di animali di specie sensibili, all'interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL;

Le movimentazioni **da vita** di animali di specie sensibili, verso il restante territorio regionale ed extra regionale non interessato dalla circolazione del sierotipo 8 BTV, sono subordinate alla profilassi vaccinale nei confronti del sierotipo 8 che prevede il richiamo ai 21/30 giorni, con attesa di almeno 10 giorni da quest'ultimo, o in alternativa al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Trattamento con insetto repellente e test PCR. Gli animali destinati alla movimentazione devono essere trattati con insetto repellente almeno 7 giorni prima del test PCR per BTV, e comunque fino al giorno della partenza. *“La movimentazione è vietata ai soli capi della partita risultati positivi al test PCR”*. Inoltre, in seguito al rilievo di positività, l'azienda di origine dei suddetti capi è considerata azienda sospetta di infezione e come tale sottoposta alle relative misure. Si precisa che le spese dei test per movimentazione sono a carico dell'operatore.
- b) Nel Documento di accompagnamento dovrà essere specificato nell'apposito riquadro “PCR Negativa Rap.di Prova IZS SS n° del .. / .. /....., Vincolo sanitario per la destinazione”;
- c) Gli animali non dovranno mostrare segni clinici di malattia nelle 24 ore precedenti la partenza;

- d) Permanenza in un territorio stagionalmente libero o stabilimento a prova di vettori. Gli animali destinati alla movimentazione sono stati mantenuti in un'area stagionalmente libera o in uno stabilimento protetto da vettori, come stabilito nel Regolamento 689/2020 nei tempi e secondo le modalità previste.
- e) In talune situazioni, da valutare caso per caso, i servizi veterinari competenti sugli stabilimenti di partenza e destinazione possono concordare, in deroga all'effettuazione del test PCR sugli animali da movimentare, la possibilità di autorizzare le movimentazioni in base al risultato favorevole di una valutazione del rischio contro il diffondersi del virus della Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue), a condizione che siano soddisfatte garanzie adeguate in materia di salute animale (tenuto conto, per esempio, dell'obiettivo miglioramento della situazione epidemiologica e dell'andamento generale della stessa, dei dati storici sulla diffusione della malattia negli stabilimenti e zone interessate, della specifica situazione geografica e dei correlati aspetti ecologici nelle sedi degli stabilimenti interessati).
- 4) Le movimentazioni **da macello** di animali di specie sensibili, all'interno della zona di restrizione possono avvenire liberamente purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia e previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL. Le movimentazioni da macello di animali di specie sensibili verso il restante territorio regionale ed extra regionale, non interessato dalla circolazione del virus sierotipo 8, sono subordinate al rispetto delle seguenti condizioni:
- gli animali da movimentare non devono presentare segni clinici da malattia;
 - il trasporto, previa validazione del Documento di accompagnamento informatizzato da parte della ASL, deve essere effettuato nelle ore diurne e il mezzo di trasporto trattato con insetticida;
 - gli animali dovranno essere trasportati direttamente al macello di destinazione previa prenotazione al Servizio Veterinario competente sullo stabilimento, ai fini del rispetto della macellazione entro le 24 ore dall'arrivo.
- 5) Movimentazioni di animali di specie recettive dalla zona in restrizione per sierotipo 8 verso il restante territorio nazionale indenne o in restrizione per sierotipi differenti sono consentite sulla base delle condizioni di cui sopra e nel rispetto dei Provvedimenti Ministeriali

AFFIDA

Ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL, alla Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Gli Operatori responsabili degli animali che in caso di inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa specifica di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notifica e, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla notifica del presente Provvedimento.

I Provvedimenti in oggetto potranno subire variazioni in virtù degli esiti della sorveglianza intensificata e/o a seguito di eventuali ulteriori positività.

Per Il Direttore del Servizio di Sanità
Animale e Anagrafi Zootecniche della Asl
di Sassari

Firmato
digitalmente da
**Dott.Gius
eppe Bitti**
Data: 2024.09.13
13:36:58 +02'00'

Allegato

Distretto di Sassari
Distretto di Alghero
Distretto di Ozieri

Bulzi	Alghero	Ardara
Cargeghe	Banari	Ittireddu
Castelsardo	Bessude	Mores
Chiaramonti	Bonnanaro	Nughedu San Nicolò
Codrongianos	Bonorva	Ozieri
Florinas	Borutta	Pattada
Laerru	Cheremule	Tula
Martis	Cossoine	Anela
Muros	Giave	Benetutti
Nulvi	Ittiri	Bono
Osilo	Mara	Bottidda
Ossi	Monteleone Roccadoria	Bultei
Perfugas	Olmedo	Burgos
Ploaghe	Padria	Esporlatu
Porto Torres	Pozzomaggiore	Illorai
Sassari	Putifigari	Nule
Sedini	Romana	
Sennori	Semestene	
Sorso	Siligo	
Tissi	Thiesi	
Usini	Torralba	
Valledoria	Uri	
Viddalba	Villanova Monteleone	
Tergu		
Santa Maria Coghinas		
Erula		
Stintino		